

N. 542

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CARCARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1996

Norme per l’assegnazione di alloggi di edilizia economica
e popolare ai cittadini invalidi

ONOREVOLI SENATORI. - Il rapporto tra i portatori di *handicap* e l'affermazione del diritto alla casa spesso subisce bruschi e inspiegabili arresti.

Con il disegno di legge che andiamo ad illustrare intendiamo sancire in maniera chiara che tutti gli interventi di edilizia economica e popolare devono prevedere precedenza e agevolazioni economiche per tutti quei cittadini, che abbiano una invalidità superiore al 66 per cento. Spesso è successo che

portatori di *handicap*, pur partecipando con diritto a bandi di assegnazione per alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata, si siano visti letteralmente scippare il diritto all'assegnazione di un alloggio, o peggio che nessun alloggio fosse stato previsto per portatori di *handicap*. Tutto ciò è grave e rappresenta una vera e propria lesione di uno dei diritti principali della persona: quello alla casa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I cittadini che siano riconosciuti invalidi ai sensi della normativa vigente, con una invalidità permanente non inferiore al 66 per cento, e che abbiano un reddito non superiore al limite di accesso per l'edilizia residenziale pubblica per gli immobili costruiti o recuperati da comuni e Istituti autonomi case popolari e al limite per l'accesso all'edilizia agevolata per gli immobili costruiti da cooperative e imprese di costruzione, hanno diritto di precedenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di altri enti pubblici e godono di agevolazioni economiche per l'acquisto della prima casa.

2. Sono nulli i bandi di assegnazione di alloggi di edilizia pubblica e di alloggi da parte di enti previdenziali, imprese di assicurazione e altre società emessi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, qualora non rispettino le disposizioni di cui alla presente legge.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro del bilancio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto stabilisce i criteri e le modalità di formulazione delle graduatorie e dei bandi di concorso e determina le agevolazioni di cui alla presente legge.

